

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE Pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 07/EL
protocollo n. 6738/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 28 aprile 2009

oggetto: **Elezioni amministrative 2009**. Disciplina della propaganda elettorale.
Utilizzo dei locali comunali per i partiti e movimenti politici.

In vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 6 e 7 giugno, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in ordine alla disciplina della propaganda elettorale .

Per comodità di lettura, gli argomenti trattati sono stati suddivisi secondo il seguente indice:

1. *Riferimenti normativi e documentazione utile;*
2. *Propaganda mediante affissioni e adempimenti dei comuni in ordine all'assegnazione degli spazi;*
3. *Divieto di altre forme di propaganda a carattere fisso; propaganda "mobile";*
4. *Divieto di forme di lancio o getto di volantini;*
5. *Le riunioni di propaganda elettorale;*
6. *La propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello di votazione – c.d. "silenzio elettorale";*
7. *Sanzioni;*
8. *Disponibilità dei locali comunali per partiti e movimenti.*

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE UTILE

Nell'ambito della propaganda elettorale assumono particolare rilievo la legge 4 aprile 1956, n.212 e la legge di modifica 24 aprile 1975, n. 130, finalizzate entrambe a porre tutti i competitori in condizione di parità fra loro ed a scoraggiare tutte le forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari. In particolare l'articolo 1, comma 1 della legge 212/1956 prevede che **l'affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, tale limitazione si applica a partire **dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, e quindi da venerdì 8 maggio 2009.** A partire dalla medesima data **è inoltre vietata la propaganda a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva.**

Può risultare utile fare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno dell'8 aprile 1980, n. 1943/V, avente ad oggetto: *"Disciplina della propaganda elettorale"* e al **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali** 7 settembre 2005, recante *"Misure in materia di propaganda elettorale"*, nel quale vengono illustrati i principali casi nei quali i partiti, organismi

politici, comitati di promotori e sostenitori di singoli candidati possono utilizzare dati personali per iniziative di propaganda.

La circolare ed il Provvedimento citati, nonché ulteriore documentazione utile, sono scaricabili sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione Elezioni – Documentazione elezioni 2009 – Propaganda elettorale.

Per la soluzione di questioni specifiche potranno inoltre essere consultate le "Domande frequenti", allo stesso indirizzo sopra indicato.

2. PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI E ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri manifesti di propaganda, finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale (articolo 1, commi 1 e 2, della legge 212/1956).

Come sopra ricordato, a partire del 30° giorno antecedente la votazione, l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati a tal fine dalla Giunta comunale.

In particolare, spetta alla **Giunta comunale**, tra il 33° e il 31° giorno precedente le elezioni (e cioè **da martedì 5 maggio sino a giovedì 7 maggio**), **stabilire gli spazi** da destinare all'affissione, con i seguenti criteri:

- propaganda "diretta" – non oltre il secondo giorno dalla ricezione delle comunicazioni delle liste ammesse per le elezioni comunali e delle candidature uninominali ammesse per le elezioni provinciali (articolo 5 della legge 212/1956), la Giunta dovrà provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi tra le liste e i candidati dei collegi uninominali che partecipano alla competizione, secondo l'ordine indicato nelle rispettive comunicazioni;
- **propaganda "indiretta"** – la Giunta dovrà provvedere alla medesima ripartizione tra i soggetti che, pur non partecipando direttamente alle elezioni (trattasi dei c.d. "fiancheggiatori"), ne abbiano **fatta espressa richiesta entro il 34° giorno** (entro lunedì **4 maggio**) antecedente il giorno delle votazioni (articolo 3, comma 1 e articolo 4 della legge 212/1956).

Pertanto, i comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste e ai candidati dei collegi uninominali senza che intervenga un'apposita domanda da parte dei partiti o gruppi che li presentano, mentre la domanda si rende necessaria da parte dei c.d. "fiancheggiatori".

Si riporta quanto indicato dal Ministero dell'Interno con propria circolare 16/2009 (prot. n. 924 del 15 aprile 2009) **in relazione alle istanze dei c.d. "fiancheggiatori"** *"le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa"*.

Si raccomanda una puntuale osservanza dei termini sopra citati, al fine di garantire nei tempi più celeri possibile l'utilizzo degli spazi da parte degli aventi diritto.

Pertanto, dal momento dell'assegnazione degli spazi e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

- a) l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni a pagamento;
- b) l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione di quotidiani e periodici;
- c) l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

Occorre ricordare inoltre che ai sensi dell'articolo 29 della legge 81/1993, *"Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del **committente responsabile**".* La violazione di tale prescrizione è punita ai sensi del successivo comma 5 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 25.822,00.

Si ricorda infine quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno con propria circolare 16/2009 (prot. n. 924 del 15 aprile 2009) in relazione alle manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica (2 giugno). I manifesti per tale ricorrenza, purché inerenti esclusivamente il tema della festa nazionale, non costituiscono forme di propaganda elettorale e pertanto vanno affissi in luoghi diversi dagli spazi a ciò destinati.

3. DIVIETO DI ALTRE FORME DI PROPAGANDA A CARATTERE FISSO; PROPAGANDA "MOBILE"

L'articolo 6 della legge 212/1956, prescrive il divieto – a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni, e quindi **da venerdì 8 maggio 2009** – di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne dei partiti.

Lo stesso articolo 6 della legge 212/1956 vieta la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Pertanto, si deduce che deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (combinato disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975 e dell'articolo 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Nel caso in cui la medesima propaganda si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i comuni stessi sono compresi; in ogni caso l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei **c.d. gazebo**, si ricorda che il Ministero dell'Interno-Direzione centrale dei Servizi elettorali, con propri pareri nn. 41 e 48/2006, ha ritenuto che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, i gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Inoltre, con

particolare riferimento alla possibilità di **far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo**, interpretando la ratio dell'articolo 6 della legge 212/1956, **il Ministero dell'Interno ha ritenuto che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possano essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**

4. DIVIETO DI FORME DI LANCIO O GETTO DI VOLANTINI

Il medesimo articolo 6 della legge 212/1956 vieta inoltre – sempre dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ovvero **da venerdì 8 maggio** – il lancio (è da intendere lo sparpagliare confusamente dall'alto) e il getto (il buttar via in qualunque direzione) di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, ed in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili. Scopo della norma è quello di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore.

Dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che **la distribuzione dei volantini stessi deve ritenersi ammessa.**

5. LE RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Altre forme tipiche della propaganda elettorale sono le riunioni elettorali ed i comizi.

Si rimanda, per tale aspetto, alle eventuali ulteriori indicazioni che verranno fornite dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti.

Si ritiene comunque di ricordare che ai sensi dell'articolo 7 della legge 130/1975, le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (18 giugno 1931, n. 773), per le quali cioè non è previsto l'obbligo di darne avviso al Questore almeno tre giorni prima, non possono aver luogo prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni. In ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze). Si ricorda che è possibile occupare per manifestazioni e comizi un'area di 10 mq senza pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. LA PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO DI VOTAZIONE – C.D. "SILENZIO ELETTORALE"

Si premette che il D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, recante *"Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie"*, prevede all'articolo 1, comma 1, lettera b), che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, **si considera giorno della votazione quello della domenica.** Il sabato, anche ai fini della disciplina della propaganda elettorale, è considerato giorno di anticipazione della votazione. Ciò premesso, si ricorda che nel giorno precedente ed in quello stabiliti per la votazione, **pertanto sabato 6 e domenica 7 giugno 2009**, affinché non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda. In particolare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 212/1956, **è vietata l'affissione di nuovi stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale nel giorno antecedente e in quello di votazione.**

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite già dal 30° giorno antecedente il voto.

In questi giorni sono vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta e quindi, **a partire dalle ore 00.00 di sabato 6 giugno, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.**

È inoltre vietata ogni forma di propaganda nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

7. SANZIONI

Si premette che le leggi 212/1956 e 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale; sanzioni depenalizzate dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Le previsioni introdotte della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – finanziaria 2005 – che aveva previsto la responsabilità esclusiva in capo a colui che materialmente è colto all'atto dell'affissione, sottrazione, distruzione, ecc. dei manifesti elettorali **sono state abrogate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 – finanziaria 2007.**

Per quanto concerne le singole fattispecie, **alla luce delle ultime modifiche legislative**, si evidenzia quanto segue:

- a) le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 212/1956, relative al lancio di volantini e al divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso e di propaganda luminosa mobile, sono punite, come prevede il successivo comma 2, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;
- b) le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 212/1956, relative alla sottrazione e distruzione di stampati o manifesti, all'impedimento della loro affissione o diffusione, alla lacerazione o alterazione degli stessi, sino a renderli illeggibili, ed ancora all'affissione da parte di chi non ha titolo, sono punite anch'esse con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00;
- c) la stessa sanzione si applica inoltre, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 212/1956, nel caso di affissione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi, ovvero di iscrizioni murali e sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate o recinzioni;
- d) infine le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 212/1956, relative al divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli destinati alle votazioni, e all'articolo 7, comma 2, della legge 130/1975, relative all'uso di altoparlanti su mezzi mobili, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00.

A seguito delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2007, con riguardo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I Comuni, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati – per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta, ovunque effettuata.

Le spese sostenute dal Comune per la defissione sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile (articolo 15, comma 3, della legge 515/1993 come modificato dall'articolo 1, comma 178, lettera a), della legge 296/2006).

8. DISPONIBILITÀ DEI LOCALI COMUNALI PER PARTITI E MOVIMENTI

Si ricorda infine che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 515/1993 recante la *"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"*, applicabile anche alle elezioni amministrative in virtù del successivo articolo 20, i comuni sono tenuti, già a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti

Il Direttore del Servizio elettorale
dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'invio:

A:

Sindaci o Vicesindaci o Commissari dei comuni interessati
Vicepresidente della Provincia di Pordenone
Partiti della Regione

e, p.c.

Presidenza della Regione – Ufficio stampa
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste
Co.re.com